



SMART WORKING

Accordo individuale di lavoro agile

(Artt. 18 e ss., L. n. 81/2017 –Art. ___ CCNL _____)

Tra

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ alla Via _____ C.F. _____ P. IVA n. _____, posizione INPS _____, posizione INAIL _____ Email _____ (di seguito datore di lavoro)

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____ CF _____ Email _____ assunto dal _____ con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato, part time/full time, con sede di lavoro _____, come da lettera di assunzione del _____ (di seguito lavoratore)

Datore di lavoro e lavoratore insieme, di seguito “le parti”

Premesso che,

- Le parti, a norma degli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017 e delle disposizioni contenute nel CCNL _____ sottoscritto da _____, ricorrendone i presupposti, intendono modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi del c.d. “lavoro agile”, trasferendone parzialmente l'esecuzione all'esterno dei locali aziendali, al fine di meglio conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita del lavoratore, fermi restando il livello inquadramentale e le mansioni attribuite;

- Ai sensi della citata normativa, il “lavoro agile” rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo tra le parti, che consente, su base volontaria, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti, agevolando – anche come strumento di welfare – la conciliazione delle esigenze personali e familiari del lavoratore con quelle professionali, attraverso l'uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Avvio e durata

Il lavoratore svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile:

a decorrere dal _____ (se a tempo indeterminato)

fino al _____ (se a tempo determinato)

In caso di accordo a tempo determinato, qualora il datore di lavoro ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato di altri _____ mesi provvederà a darne comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno _____ giorni rispetto alla scadenza. Ai fini della proroga rimane comunque necessario il consenso del lavoratore in forma scritta.

Trascorso il periodo iniziale o quello risultante dalla proroga, verrà ripristinata l'originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell'azienda, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

L'attivazione della modalità di lavoro agile, in conseguenza del presente accordo individuale, verrà comunicata mediante il modello Unilav al Centro per l'impiego nei termini e secondo le disposizioni di legge. L'accordo sarà altresì oggetto di comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale _____.

Art. 2 - Svolgimento del rapporto

Il lavoratore svolgerà la prestazione in modalità di lavoro agile per _____ giorno/i alla settimana/mese e precisamente _____, presso _____ (indicare luogo o luoghi in cui si

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
twitter.com/federterziario
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



intende svolgere l'attività) con esclusione dei seguenti luoghi _____, mentre nei restanti giorni settimanali/mensili presso la sede aziendale.

Qualora il lavoratore, durante le giornate di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, abbia la necessità di variare, per tutta la giornata o per parte di essa, il luogo preventivamente comunicato per l'espletamento della prestazione lavorativa, dovrà darne tempestiva comunicazione, via mail, al proprio diretto responsabile o al datore di lavoro.

Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in modalità agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali.

Per lo svolgimento della prestazione presso la propria abitazione il lavoratore non riceverà alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla nuova temporanea allocazione.

La prestazione lavorativa, nelle giornate ulteriori rispetto a quelle in cui viene svolta in modalità di lavoro agile, dovrà essere effettuata presso l'abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative.

Nel periodo durante il quale il lavoratore svolgerà l'attività con la modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presta la propria attività in azienda, così come riportato nella lettera di assunzione.

Il datore di lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore la necessaria formazione per l'espletamento della prestazione in modalità di lavoro agile e a fornirgli le opportune istruzioni operative. Il lavoratore è obbligato a prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza, nonché rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che verranno fornite dal datore di lavoro. Inoltre è obbligato a non trattare in alcun modo affari e a non svolgere alcuna attività lavorativa che si ponga in concorrenza con il datore di lavoro.

Il lavoratore si impegna anche a rispettare il regolamento e gli usi aziendali oltre alle altre disposizioni interne all'azienda.

Art. 3 - Sicurezza

Il lavoratore attesta, mediante la sottoscrizione del presente accordo e con riferimento al luogo di domicilio o residenza, la conformità alle normative vigenti dell'ambiente, degli impianti e della postazione di lavoro, manlevando l'azienda da danni causati a cose proprie o di terzi nonché a se stesso o a soggetti terzi per cause non imputabili al datore di lavoro. Il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli strumenti aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manometterli e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi, nonché ad assicurare la riservatezza dei dati trattati.

Il lavoratore si impegna altresì a non svolgere attività lavorativa in luoghi in cui non siano state adottate le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza, il datore di lavoro, annualmente, consegnerà al lavoratore un'informativa nella quale indicherà i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore si atterrà alle indicazioni dell'informativa e coopererà secondo tutte le sue possibilità per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della propria prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 4 - Orario di lavoro e collegamenti con la sede aziendale

Il lavoratore potrà svolgere l'attività in modalità di lavoro agile senza precisi vincoli di orario e anche in modo non continuativo, ma dovrà rispettare la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale prevista dalla legge e dal **CCNL** _____, sottoscritto da _____.

La prestazione lavorativa sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile alla struttura di appartenenza e con le caratteristiche di flessibilità temporale propria della categoria, fermo



restando che il lavoratore deve comunque garantire la reperibilità nelle seguenti fasce orarie: dalle _____ alle _____.

Una volta esaurita la prestazione giornaliera, le cui modalità di attestazione verranno concordate con l'azienda, il lavoratore può disconnettere gli strumenti che sono stati assegnati per il collegamento telematico con la sede aziendale (**diritto alla disconnessione**).

Il lavoratore in modalità di lavoro agile ha diritto ai seguenti tempi di riposo: _____.

Il lavoratore potrà fruire, anche nelle giornate di lavoro agile, di permessi orari, nel rispetto delle normali modalità autorizzative, e dovrà comunicare la propria eventuale indisponibilità all'attività lavorativa per pause dell'attività superiori a 60 minuti.

Art. 5 - Dotazioni di lavoro

Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, sono fornite dal datore di lavoro che ne garantisce la conformità alle normative vigenti, assicurandone altresì il buon funzionamento e la manutenzione.

Per effettuare la prestazione in modalità di lavoro agile al lavoratore verrà fornita, in comodato d'uso, la seguente strumentazione: _____, della cui sicurezza e del buon funzionamento resta responsabile il datore di lavoro. Alla cessazione del presente accordo, il lavoratore è tenuto a restituire al datore di lavoro gli strumenti di cui ha avuto la materiale disponibilità.

Le strumentazioni, che il lavoratore è tenuto ad utilizzare per il solo svolgimento dell'attività lavorativa, saranno a disposizione del lavoratore per tutta la durata del presente accordo.

Il lavoratore è tenuto a custodire le strumentazioni con diligenza, a non lasciarle incustodite ed accessibili a persone non autorizzate.

Il lavoratore è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura o malfunzionamento dei sistemi di collegamento, a darne segnalazione al datore di lavoro con la massima tempestività. Il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore in sede. In tal caso, il tempo intercorrente tra l'insorgere del guasto e la ripresa dell'attività lavorativa presso l'abituale sede di lavoro, sarà computato nell'orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti.

Il lavoratore dovrà garantire la connessione internet necessaria per il collegamento con l'azienda senza alcun diritto a rimborso delle spese a tal fine sostenute.

Il lavoratore dovrà farsi carico, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, in caso di insorgenza di dubbi ovvero problemi, di interpellare il datore di lavoro per ricevere le istruzioni e le direttive del caso.

Art. 6 - Poteri del datore di lavoro

L'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, resa al di fuori dei locali aziendali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 23, del D. Lgs. n. 151/2015 e dal D. Lgs. n. 185/2016.

Art. 7 - Assenze e infortuni

In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, durante il periodo in cui l'attività viene svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rispettare gli ordinari oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti.

Il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il rischio non subisce variazioni se il lavoratore è adibito alle medesime mansioni in modalità di lavoro agile. La tutela INAIL copre non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell'attività lavorativa, ma anche quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.



Inoltre, il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze ad essa connesse oppure alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 8 - Riservatezza e Privacy

Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. Conseguentemente dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza, in relazione alla particolare modalità di svolgimento della prestazione.

Inoltre, nella qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede, il lavoratore dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza necessarie. In particolare:

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione fuori sede;
- deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo di tempo limitato;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso l'abituale sede di lavoro;
- qualora, eccezionalmente, al termine del lavoro risulti necessario trattenere, presso il domicilio, materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.

Art. 9 - Sanzioni

Il lavoratore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali e del codice disciplinare connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa, anche se svolta all'esterno dei locali aziendali, e, in caso di violazione, verranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal **CCNL** _____.

Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle parti con un preavviso non inferiore a _____ giorni potrà richiedere la sospensione temporanea per comprovate esigenze aziendali o personali, indicando le date di inizio e fine della sospensione. È possibile recedere prima della scadenza del termine, con un preavviso di almeno _____ giorni, in presenza di un comprovato giustificato motivo.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo, valgono le norme di legge, nonché le disposizioni contenute nel **CCNL** _____, inclusi eventuali accordi aziendali.

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo e data,

Il lavoratore

Il datore di lavoro